

16 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Fondo perduto: aspetti contabili e fiscali

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

**Domanda** - Come deve essere effettuata l'iscrizione in Bilancio del contributo a Fondo perduto e quali sono gli impatti fiscali?

**Risposta** - Considerato che il contributo a fondo perduto rappresenta una misura di sostegno finalizzata a fornire ai contribuenti un "ristoro" dai mancati ricavi del mese di aprile 2020, dal punto di vista contabile, si ritiene che il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DI 19 maggio 2020, n. 34 rivesta la natura di contributo in conto esercizio. Esso troverà quindi allocazione alla voce alla voce A5 del conto economico, "Altri ricavi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio", mediante apertura dell'apposito sottoconto "Contributi in conto esercizio ex art. 25 D.L. 34/2020".

Ai sensi di quanto disposto dall'OIC 12, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati nell'esercizio in cui è sorta la certezza del diritto a percepirli. Alla luce della procedura prevista dalle disposizioni normative e di prassi, essa dovrebbe coinvolgere un unico esercizio sociale. Infatti, l'insorgenza del diritto sorge nel momento in cui, una volta verificato il possesso dei requisiti, il soggetto presenta l'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate. La finestra temporale aperta per l'invio, così come disposto dall'apposito Provvedimento, decorre a partire dal giorno 15 giugno 2020 fino al 13 agosto 2020. L'istanza può invece essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto.

Successivamente, il momento di effettiva percezione del contributo dovrebbe verificarsi – secondo quanto annunciato dalle istituzioni – entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello.

Da un punto di vista fiscale, è la stessa norma, al comma 7 dell'art. 25 in commento, a sancirne l'irrilevanza ai fini delle imposte. In particolare, viene disposto che il contributo ricevuto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta (IRAP), ed altresì non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.

<p><b>REVISORE LEGALE 2020</b></p> 	<p>CORSO ONLINE <b>LA FORMAZIONE COMPLETA</b></p> <p><a href="#">ACQUISTA</a></p>
--	---

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)